

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 marzo 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 marzo 2026, n. 40.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». (26G00055) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 4 marzo 2026.

Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie *Anguilla europea* (*Anguilla anguilla*). (26A01536) Pag. 7

DECRETO 24 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra». (26A01556) Pag. 9

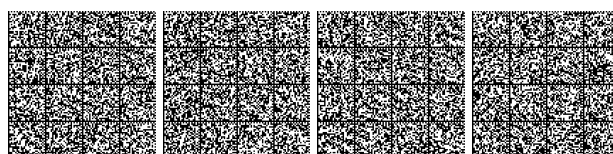
Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 2 euro commemorativa celebrativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01528). Pag. 10

DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A01529) Pag. 13



DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A01530) Pag. 15

DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01531) Pag. 17

DECRETO 20 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A01532) Pag. 18

Ministero della giustizia

DECRETO 2 febbraio 2026.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute. (26A01568) Pag. 20

DECRETO 10 marzo 2026.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute. (26A01572) Pag. 21

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Proroga ordinanza n. 7/2025 - Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. (Ordinanza n. 3/2026). (26A01623) Pag. 22

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 20 marzo 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari. (26A01533) Pag. 24

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 20 marzo 2026.

Giubileo 2025 - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie – S.P. 493 «Via Braccianese» ricompresi nell'ambito dell'intervento ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile» - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini espropriativi, dichiarazione di pubblica utilità, adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale. (Ordinanza n. 19/2026). (26A01537) Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 marzo 2026.

Proroga del termine per l'inserimento nella piattaforma informatica (PDP) di cui all'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 2085 del 14 luglio 2025. (26A01553) Pag. 34

DECRETO 19 marzo 2026.

Concessione del distintivo di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo per l'organizzazione e la gestione delle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (26A01554) Pag. 35

ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza. (Ordinanza n. 1186). (26A01573) Pag. 36

ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 e a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1184). (26A01574) Pag. 38



ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (Ordinanza n. 1185). (26A01575). Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso protrombinico attivato, «Feiba». (26A01506). Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etonogestrel, etinilestradiolo, «Archegan». (26A01525) Pag. 41

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo». (26A01534) Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Zentiva». (26A01538). Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Teva». (26A01539). Pag. 43

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società «La Sanitaria Leucci S.r.l.». (26A01558) Pag. 44

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Padova

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01520). Pag. 44

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A01521) Pag. 45

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Feampa 2021/2027. Approvazione delle sub graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 17 e GSA 18 con il sistema di pesca strascico. (26A01540) Pag. 45

Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - secondo quadrimestre 2026 (26A01557). Pag. 45

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 20 marzo 2026, n. 716 - Specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento agevolativo «Sviluppo competenze», Azione 1.4.1 del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027». (26A01541). Pag. 46





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 marzo 2026, n. 40.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Art. 2.

Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 121-bis (*Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica*). — 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.

2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.

3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:

a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;

d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.

5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Art. 121-ter (*Albo digitale della sussidiarietà orizzontale*). — 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme



di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 3.

Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale gli obiettivi comuni e la strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle

aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 4.

Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale

1. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.

2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono



la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo».

3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-*bis* è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5».

4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego».

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.

6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, comma 3,» sono soppresse.

7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte

1. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;

b) al comma 4:

1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».

Art. 6.

Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico

1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi.

2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:

a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio di riferimento;

c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;

d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.

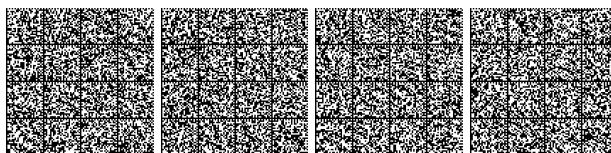
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1521):

Presentato dall'On. Federico MOLLICONE (FDI) e altri, il 30 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 28 novembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 e il 20 dicembre 2024; l'8 gennaio 2025; il 9 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 14 ottobre 2025 ed approvato il 21 ottobre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1695):

Assegnato alla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 26 novembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 14 e il 27 gennaio 2026; il 3, l'11 e il 25 febbraio 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente l'11 marzo 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 118 della Costituzione:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»

— La Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 23 ottobre 2020.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

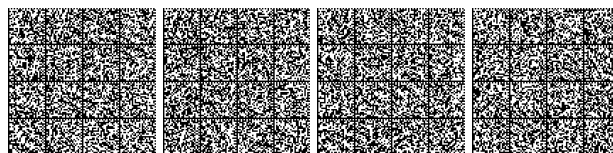
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

— Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 17, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2017:

«Art. 89 (Coordinamento normativo). — *Omissis*.

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere *f)*, *i)*, *k)* o *z)*, individuati



attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023:

«Art. 134 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato).

— 1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 21, 48, 65, 68, 72 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 (*Interventi soggetti ad autorizzazione*). — 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, dei beni culturali;
- b) (*abrogata*);
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»

«Art. 48 (*Autorizzazione per mostre ed esposizioni*). — 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:

- a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
- b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
- c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

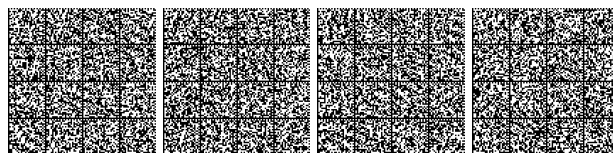
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata *entro novanta giorni dalla data della richiesta* tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-bis. *L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo.*



6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.»

«Art. 65 (*Uscita definitiva*). — 1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. È vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 50.000;

a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1;

b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

4-ter. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5.»

«Art. 68 (*Attestato di libera circolazione*). — 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.»

«Art. 72 (*Ingresso nel territorio nazionale*). — 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Per decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.»

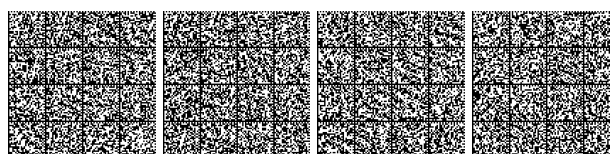
Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.

26G00055



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 2026.

Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B, che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la decisione C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877), con la quale è stato approvato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12 ottobre 2023);

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/1 relativa a misure a lungo termine l'Anguilla europea nel Mare Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2002, n. 15;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenzia-



mento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 «Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2012, n. 26);

Visto il decreto ministeriale n. 403 del 25 luglio 2019, recante «Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie *Anguilla europea*»;

Considerata la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione CGPM/47/2024/1 e dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026;

Sentito il parere delle regioni aderenti al Piano nazionale anguilla (reg. (CE) n. 1100/2007) nonché il parere delle associazioni di categoria durante la riunione del 16 febbraio 2026;

Attesa la necessità di confermare quanto disposto dal precedente decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403 e di integrare il medesimo alla luce delle evidenze scientifiche successivamente acquisite e in virtù della sopracitata normativa unionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La pesca della specie «*Anguilla europea*» (*Anguilla anguilla*), visto il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, è vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2. Un ulteriore periodo di chiusura della pesca è stabilito, limitatamente all'anno 2026, dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026 ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 2026/266.

3. Durante il periodo individuato dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare in tutti gli ambienti naturali, inclusi lagune e valli aperte al flusso marino.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attività di pesca commerciale, all'allevamento estensivo dell'*Anguilla europea* in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da e verso il mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di gestione dell'*Anguilla europea*, nonché in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area mediterranea.

Art. 3.

1. Il periodo di chiusura, individuato all'art. 1, è comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'*Anguilla europea*, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007, ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna.

Art. 4.

1. La pesca a mare dell'«*Anguilla europea*» (*Anguilla anguilla*) è vietata in tutte le regioni durante tutto l'anno 2026 senza eccezione alcuna.

Art. 5.

1. La pesca sportiva della specie «*Anguilla europea*» (*Anguilla anguilla*) è vietata su tutto il territorio nazionale per tutto l'anno 2026.

Art. 6.

1. Le attività di pesca commerciale degli esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm (ceche) sono vietate durante tutto l'anno. Si intendono escluse dal presente divieto le attività di ripopolamento ai fini della conservazione della specie, ai sensi del regolamento (CE) 1100/2007.

Art. 7.

1. Per l'anno 2026, la commercializzazione della specie «*Anguilla europea*» (*Anguilla anguilla*) come prodotto della pesca è permessa dal 1° luglio 2026 fino al 20 gennaio 2027.

2. Il prodotto da acquacoltura intensiva o da ambiente vallivo chiuso al flusso marino può essere commercializzato durante tutto l'anno 2026.

Art. 8.

1. Per le regioni che non aderiscono al Piano nazionale di gestione dell'*Anguilla europea* vige la chiusura della pesca della specie durante tutto l'anno 2026. Tale disposizione riguarda la pesca sportiva e commerciale nelle acque nazionali, dolci, marine e salmastre, per tutti gli stadi del ciclo vitale della specie *Anguilla europea*.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 251

26A01536



DECRETO 24 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Se-

rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato il 4 giugno 2024 al n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bra»;



Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, successivamente rinnovato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP per mezzo di posta elettronica certificata in data 23 marzo 2026 (prot. MASAF n. 139631 del 23 marzo 2026), e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Bra», INOQ - Istituto nord ovest qualità soc. coop., con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 69472 del 12 febbraio 2026);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2002, al Consorzio di tutela Formaggio Bra DOP, con sede legale in Cuneo - via Bersezio n. 9 c/o Confindustria, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 10 giugno 2002 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta da 2 euro commemorativa celebrativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

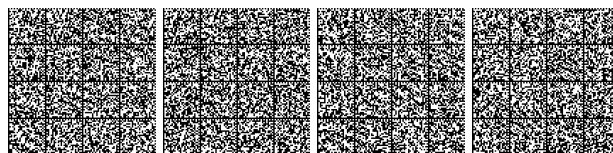
Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, relativo alle monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012,



concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Visto che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48218/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 293 del 18 dicembre 2025, il quale ha autorizzato la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026, destinata sia alla circolazione ordinaria che alla vendita per collezionisti, nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, prot. n. 48218/2025, che hanno stabilito, rispettivamente, le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della suddetta moneta e il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta, nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e dei rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta e dei citati rotolini;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012 n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro commemorative del «800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026, comprensivo delle monete destinate alla circolazione ordinaria, è stabilito in euro 6.558.000,00, pari a 3.279.000 di monete, di cui:

3.000.000 di monete destinate alla circolazione ordinaria;

12.000 monete in versione *fior di conio*;

5.000 monete in versione *reverse proof*;

12.000 monete in versione *proof*;

250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*.

Art. 2.

La moneta da 2 euro commemorativa celebrativa del «800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48218/2025, ed i rotolini in versione *fior di conio* saranno disponibili dal:

1° aprile 2026, la moneta bimetallica nella versione *fior di conio*, per un valore nominale di euro 24.000,00, pari a 12.000 monete;

1° aprile 2026, la moneta bimetallica nella versione *reverse proof*, per un valore nominale di euro 10.000,00, pari a 5.000 monete;

1° aprile 2026, la moneta bimetallica nella versione *proof*, per un valore nominale di euro 24.000,00, pari a 12.000 monete;

1° aprile 2026, i rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, per un valore nominale complessivo di euro 500.000,00, pari a 250.000 monete confezionate in 10.000 rotolini.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, nonché i rotolini in versione *fior di conio*, entro il 1° ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle monete e dei rotolini sono di seguito descritte:

online su <http://www.shop.ipzs.it/>;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;



mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli Enti e le Società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito <http://www.shop.ipzs.it/>

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in versione *fior di conio* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.500 unità.

Le monete in versione *reverse proof* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 500 unità, del 10% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.800 unità.

Le monete in versione *proof* sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 500 unità, del 10% per ordini a partire da 1.000 unità e del 15% per ordini a partire da 1.800 unità.

I rotolini in versione *fior di conio* sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 3% per ordini a partire da 100 unità, del 5% per ordini a partire da 300 unità e dell'11% per ordini a partire da 2.500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA esclusa, per acquisti unitari di monete e rotolini, sono così distinti:

monete in versione *fior di conio*:

da	1	a	999	unità	euro 14,30;
da	1.000	a	1.499	unità	euro 13,18;
da	1.500			unità	euro 12,20;

monete in versione *reverse proof*:

da	1	a	499	unità	euro 26,59;
da	500	a	999	unità	euro 25,28;
da	1.000	a	1.799	unità	euro 23,97;
da	1.800			unità	euro 22,66;

monete in versione *proof*:

da	1	a	499	unità	euro 26,59;
da	500	a	999	unità	euro 25,28;
da	1.000	a	1.799	unità	euro 23,97;
da	1.800			unità	euro 22,66;

rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*:

da	1	a	99	unità	euro 66,39;
da	100	a	299	unità	euro 64,67;
da	300	a	2.499	unità	euro 63,52;
da	2.500			unità	euro 60,08.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto numismatico» per ogni moneta da 2 euro commemorativa del «800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», nelle versioni *fior di conio*, *reverse proof* e *proof*, e per ogni rotolino costituito da 25 monete in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i sotto indicati importi:

per ogni moneta in versione *fior di conio*, euro 0,29 cadauna per l'intero contingente, pari a 12.000 monete, per un importo totale pari ad euro 3.480,00;

per ogni moneta in versione *reverse proof*, euro 0,53 cadauna per l'intero contingente, pari a 5.000 monete, per un importo totale pari ad euro 2.650,00;

per ogni moneta in versione *proof*, euro 0,53 cadauna per l'intero contingente, pari a 12.000 monete, per un importo totale pari ad euro 6.360,00;

per ogni rotolino in versione *fior di conio*, euro 1,33 cadauno per l'intero contingente, pari a 10.000 rotolini, per un importo totale pari ad euro 13.300,00;

il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *fior di conio*;

il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *reverse proof*;

il valore nominale pari ad euro 2,00 per ogni moneta venduta, in versione *proof*;



il valore nominale pari ad euro 50,00 per ogni rotolino venduto.

I suddetti versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4, un importo pari al valore nominale complessivo delle monete e dei rotolini venduti da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, i quantitativi di monete e rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01528

DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ot-

tobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1071/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

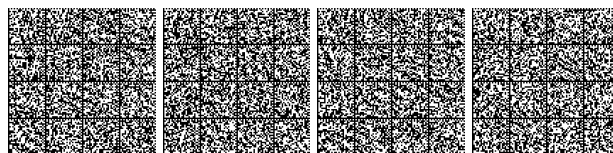
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 20 gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 3 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligra-



fico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1071/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 1° aprile 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in complessivi euro 18.000,00, pari a 6.000 esemplari, di cui:

- 5.000 monete in capsula con confezione;
- 1.000 monete in capsula senza confezione.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 1° ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento della moneta sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 115,30;
da	100		299	unità	euro 106,11;
da	300			unità	euro 101,52.

Le monete in capsula senza confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 10% per ordini a partire da 1000 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	999	unità	euro 107,10;
da	1000			unità	euro 96,44.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 3 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,31 per ogni moneta confezionata, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 11.550,00;

royalty di euro 2,14 per ogni moneta in capsula senza confezione, per l'intero contingente di 1.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 2.140,00;

il valore nominale, pari ad euro 3,00, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 64,34, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della



medesima Direzione, con funzioni di Controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01529

DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1072/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 12 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 12 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 20 gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

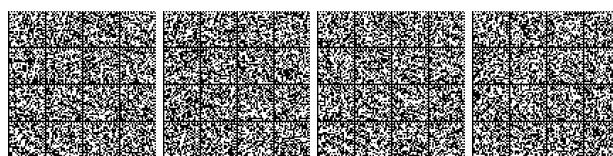
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 50 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*,



millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 12 gennaio 2026, prot. n. 1072/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 1° aprile 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in complessivi euro 30.000,00, pari a 600 esemplari, di cui:

- 400 monete in capsula con confezione;
- 200 monete in capsula senza confezione.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'oro entro il 1° ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento della moneta sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

- numero verde IPZS: 800864035;
- e-mail: informazioni@ipzs.it
- internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 30 unità e del 10% per ordini da 100 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 4.400,00;
da	30	a	99	unità	euro 4.180,00;
da	100			unità	euro 3.960,00.

Le monete in capsula senza confezione sono cedute applicando uno sconto del 3% per ordini a partire da 100 unità e dell'8% per ordini a partire da 200 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 4.370,00;
da	100	a	199	unità	euro 4.238,90;
da	200			unità	euro 4.020,40.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto Numismatico» per ogni moneta d'oro da 50 euro celebrativa delle relazioni tra Italia e U.S.A. nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 88,00 per ogni moneta confezionata, per l'intero contingente di 400 esemplari, per un importo totale pari ad euro 35.200,00;

royalty di euro 87,40 per ogni moneta in capsula senza confezione, per l'intero contingente di 200 esemplari, per un importo totale pari ad euro 17.480,00;

il valore nominale, pari ad euro 50,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di Controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.



Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01530

DECRETO 19 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della sera», in versione fior di conio, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competen-

ze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48369/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 293 del 18 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 novembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 novembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 1,5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

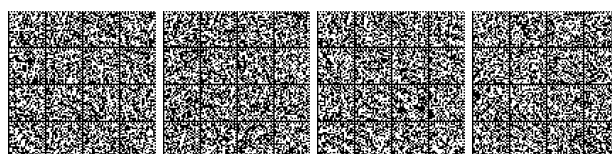
Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 10 novembre 2025, prot. n. 48369/2025, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 15 aprile 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 1,5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 7.500,00, pari a 5.000 esemplari.



Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 15 ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail: all'indirizzo protocollo@ipzs.it

riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it

per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 7% per ordini a partire da cento unità e del 9% per ordini a partire da trecento unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 106,80;
da	100	a	299	unità	euro 99,40
da	300				euro 97,20

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via dei

Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione Monete - Conto Numismatico» per ogni moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,14 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 10.700,00;

il valore nominale, pari ad euro 1,50, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 67,04, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentire la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01531

DECRETO 20 marzo 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;



Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 54012/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in argento da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 54012/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 9 aprile 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, millesimo 2026, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 9 ottobre 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su: www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.



Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito: www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 10% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	66,48;
da	100	a	299	unità	euro	61,23;
da	300			unità	euro	59,92.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma - denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 1,33 per ogni moneta, per l'intero contingente di 4.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 5.320,00;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari a euro 34,48, per ogni moneta venduta;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO

26A01532

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2026.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive variazioni, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016 e successive variazioni, con cui, in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 156/2012, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Rilevato che, con nota del 19 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato la necessità di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, in ragione del mancato rispetto degli impegni assunti dai comuni sottoscrittori della convenzione per la gestione associata del presidio giudiziario, per garantire l'erogazione del servizio giustizia, con riferimento tanto all'assegnazione di personale in misura congrua per numero e composizione funzionale, quanto in relazione all'adeguatezza dei locali e dei beni strumentali messi a disposizione;

Considerata la nota del 21 maggio 2025, con cui il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha ribadito la persistenza delle già segnalate disfunzioni nell'erogazione del servizio giudiziario, evidenziando, altresì, l'inerzia da parte degli enti locali ad ottemperare agli impegni assunti;

Preso atto che, con nota del 20 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha reiterato la richiesta di avviare, con urgenza, la procedura diretta all'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli dall'elenco delle sedi mantenute, in ragione delle gravi e perduranti inadempienze degli enti consorziati agli impegni assunti con l'istanza di mantenimento;



Richiamata la nota ministeriale del 5 novembre 2025, diretta ad acquisire ogni elemento utile a valutare il rispetto degli impegni assunti da parte degli enti locali responsabili per il mantenimento, nonché le eventuali iniziative intraprese o in corso di definizione dirette a ripristinare la piena funzionalità dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli;

Valutato che, con nota del 7 novembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha ribadito le gravi criticità rilevate nella gestione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale di supporto all'attività giurisdizionale, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia sotto il profilo dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie del personale ivi assegnato;

Tenuto conto che, con nota del 9 dicembre 2025, questa Amministrazione, nel prendere atto delle persistenti criticità organizzative e in mancanza di elementi conoscitivi idonei ad attestare univocamente un recupero di efficienza e funzionalità dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, ha comunicato agli enti locali interessati l'avvio del procedimento diretto all'emanazione del decreto ministeriale di esclusione dall'elenco delle sedi mantenute del suddetto presidio giudiziario;

Preso atto che, con provvedimento del 23 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali e di ogni attività giudiziaria ed amministrativa presso l'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli fino al perdurare del sequestro preventivo, disposto sull'immobile sede di detto presidio giudiziario in ragione del mancato rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro;

Valutato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto, pertanto, che le criticità funzionali e operative rilevate dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord.

Nelle more della piena disponibilità e consegna dei locali già individuati quale nuova sede dell'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord presso l'ex carcere mandamentale di Aversa, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord provvede ad adottare le misure organizzative idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2026

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 645

26A01568

DECRETO 10 marzo 2026.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e successive variazioni, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016, e successive variazioni, con cui, in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 156/2012, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Valutato che il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha più volte segnalato le gravi disfunzioni nella erogazione del servizio giudiziario presso l'Ufficio del giudice di pace di Afragola, dovute alla inadeguata dotazione di personale amministrativo;

Rilevato che, con nota prot. 718/2024, il Presidente della Corte di appello di Napoli ha condiviso le valutazioni del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in ordine alle insanabili criticità rilevate per la suddetta sede giudiziaria mantenuta;



Preso atto che con nota del 27 novembre 2025 il Commissario straordinario del Comune di Caivano ha comunicato che l'ente locale, con delibera n. 51 del 12 novembre 2025, ha espresso la volontà di non rinnovare la convenzione sottoscritta il 4 marzo 2015 dai Comuni di Afragola, Cardito e Caivano per la gestione associata dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, determinandone la cessazione ai sensi dell'art. 11 della convenzione medesima;

Considerato che, con nota del 4 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato la necessità di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, attesa la persistenza delle criticità nella gestione dei servizi giudiziari e la mancanza di iniziative, da parte degli enti locali responsabili per il mantenimento, dirette a sanare le disfunzioni rilevate e ad ampliare la dotazione di personale amministrativo;

Tenuto conto che, con nota del 19 dicembre 2025, questa amministrazione, nel prendere atto delle persistenti criticità organizzative e in mancanza di elementi conoscitivi idonei ad attestare univocamente un recupero di efficienza e funzionalità dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, ha comunicato agli enti locali interessati l'avvio del procedimento diretto all'emanazione del decreto ministeriale di esclusione dall'elenco delle sedi mantenute del suddetto presidio giudiziario;

Valutato che, in data 27 febbraio 2026, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha trasmesso la nota a firma del personale addetto all'Ufficio del giudice di pace di Afragola con cui, nel rappresentare le gravi criticità organizzative e gestionali, viene comunicata la volontà di richiedere il rientro presso l'ente locale di appartenenza in mancanza di urgenti interventi idonei a ripristinare la minima funzionalità dell'ufficio giudiziario con l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Preso atto che con la deliberazione n. 11 del 5 marzo 2026 il Comune di Afragola ha deliberato il recesso dalla già citata convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace del 4 marzo 2015;

Ritenuto che lo scioglimento della convenzione innanzi citata si inserisce in un contesto già connotato dalle insanabili disfunzioni rilevate presso la sede giudiziaria di Afragola, rafforzando l'esigenza di procedere alla tempestiva definizione della procedura di esclusione dell'ufficio dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012;

Valutato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto, pertanto, che lo scioglimento della convenzione nonché le insanabili disfunzioni operative rilevate dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord rendono ne-

cessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Afragola dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Afragola cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2026

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 790

26A01572

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Proroga ordinanza n. 7/2025 - Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. (Ordinanza n. 3/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che all'articolo 1, comma 1, ha modificato l'articolo 2, comma 7 del decreto-



legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prevedendo la possibilità di prorogare l'incarico di Commissario straordinario per un periodo massimo pari a quarantotto mesi;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che stabilisce che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

Visto che l'incarico del dott. Giovanni Filippini, quale Commissario straordinario alla PSA, scade il 28 marzo 2026 e che lo stesso continua ad operare in regime di proroga termini ai sensi del citato articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuto necessario, nelle more del perfezionamento e relativa pubblicazione del D.P.C.M. di proroga del dott. Giovanni Filippini quale Commissario straordinario alla PSA, assicurare la continuità nell'applicazione delle misure previste dall'ordinanza n. 7/2025;

Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare le misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 7/2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Vista l'ordinanza n.1/2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA" sottoscritta in data 04 febbraio u.s., che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e successive modificazioni ed integrazioni, adottato ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale";

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2023, n.152;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto



motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Preso atto di quanto espresso dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e dagli esperti del Gruppo operativo degli esperti;

Dispone:

Art. 1.

Proroga

L'Ordinanza n. 7/2025 è prorogata sino al 12 maggio 2026.

La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: FILIPPINI

26A01623

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 marzo 2026.

Proroga della gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 18/GC/2025 del 19 settembre 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari, con contestuale nomina del dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B, quale commissario governativo, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista la relazione finale della procedura del 10 marzo 2026, acquisita agli atti con nota protocollo numero 57292 del 13 marzo 2026, con la quale il com-



missario governativo ha relazionato sulla situazione societaria rappresentando le attività svolte e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati, nello specifico per consentire ai nuovi soci di maturare il requisito per l'esercizio del diritto di voto, in modo tale che la nomina del nuovo consiglio di amministrazione possa essere espressione della più ampia compagine sociale;

Considerato che l'assemblea dei soci così rinnovata, sarà tenuta, altresì, all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;

Ritenuto opportuno disporre la prosecuzione della gestione commissariale in essere, affinché il commissario governativo porti avanti tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La durata della gestione commissariale *ex art. 2545-sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari (CA), è prorogata sino al 19 giugno 2026, salva la possibilità di ulteriore proroga ove necessaria per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

È confermato l'incarico di commissario governativo al dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B al fine di portare a termine gli adempimenti di cui al decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la completa regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01533

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 20 marzo 2026.

Giubileo 2025 - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie – S.P. 493 «Via Braccianese» ricompresi nell'ambito dell'intervento ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile» - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini espropriativi, dichiarazione di pubblica utilità, adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale. (Ordinanza n. 19/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

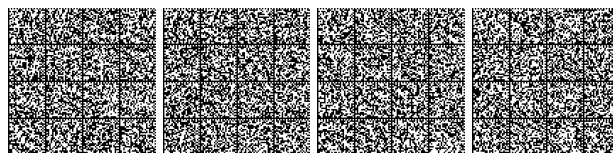
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli



interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari essenziali ed indifferibili correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato modificato ed integrato il sopra richiamato Programma dettagliato, con previsione di ulteriori opere essenziali;

l'ordinanza commissariale rep. 28 del 20 novembre 2023, con la quale è stata disposta la suddivisione dell'intervento ID 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione» in sei distinte opere;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale è stato, da ultimo, approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto 19 aprile 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Nuovo Piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera di Giunta Capitolina n. 140 del 20 aprile 2023, di «Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/190 e successive modificazioni ed integrazioni, tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.a. per la realizzazione dell'intervento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, scheda ID 08 – Macro ambito: riqualificazione e valorizzazione – Ambito: riqualificazione delle periferie – Intervento: manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione (CUP: J87H22002710001)»;

la Convenzione prot. QN/2023/0089991 del 4 maggio 2023, sottoscritta da Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.a. per l'attuazione dell'intervento inerente alla manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione;

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

al fine di assicurare il regolare svolgimento del «Giubileo della Speranza», evento di portata internazionale che ha trovato la sua massima espressione nella città di Roma ed ha coinvolto l'intero territorio metropolitano, è stato approvato il programma dettagliato, ovvero un articolato piano di investimenti pubblici volto alla realizzazione di una pluralità di interventi di riqualificazione delle infrastrutture e di potenziamento dei servizi pubblici, finalizzati a fronteggiare lo straordinario afflusso di pellegrini e visitatori attesi in occorrenza dell'Anno Santo;

il citato programma dettagliato è stato oggetto di revisioni ed implementazioni, resesi via via necessarie in fase programmatica e di attuazione: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 sono



stati approvati i primi interventi essenziali indifferibili, a cui sono stati aggiunti numerosi interventi essenziali, approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. Il programma è stato, poi, ulteriormente modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

tra le opere giubilari incluse nel già richiamato programma è ricompreso l'intervento classificato nell'Allegato 1 con l'ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento del piano viabile», di derivazione dell'opera catalogata con l'ID 5 recante «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione», funzionalmente suddivisa, con ordinanza commissariale rep. 28 del 20 novembre 2023, in sei distinti interventi enumerati con gli ID da 5.a a 5.f; originariamente, l'intervento inerente alla manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento con la rete urbana interna della città Roma figurava tra le prime opere essenziali ed indifferibili previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, ove era stato classificato con l'ID n. 8;

per l'intervento in questione, Roma Capitale svolge la funzione di Amministrazione proponente e ad Anas riveste il ruolo di soggetto attuatore - CUP: F87H22005450001;

la sua realizzazione, attesa la concorrente competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale su taluni tratti viari interessati dall'intervento, ha reso necessaria la sottoscrizione di un'apposita convenzione regolante i reciproci rapporti e le modalità di esercizio delle rispettive funzioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.a., di cui al prot. QN/89991 del 4 maggio 2023;

l'opera concerne, tra l'altro, la manutenzione e rifacimento, in conglomerato bituminoso, dell'intera pavimentazione stradale dei sedimi delle principali infrastrutture consolari, oltre a ulteriori strade, tra cui rientrano le intersezioni con la via Braccianese, nodi di smistamento tra le direttrici di collegamento extraurbana, la viabilità locale e litoranea, che interessano il territorio del Municipio Roma XV nella zona denominata Osteria Nuova, oggetto del presente provvedimento;

gli «interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie - S.P. 493 «Via Braccianese» prevedono, nello specifico, la realizzazione di due rotatorie convenzionali di diametro di 40 m. sulla SP 493 Braccianese, poste ad una distanza di 335 m., ritenute strategiche per la sicurezza stradale, il transito veicolare e per la fluidificazione del traffico locale del quadrante Nord-Ovest, così costituite:

Rotatoria A: sostituisce l'attuale intersezione a raso costituita da un incrocio, privo di impianto semaforico, a tre bracci avente forma di «T», tra la S.P. 493 Braccianese e la S.P. 5/a Anguillarese, concepita come nodo principale di ingresso al centro abitato di Osteria Nuova, in tratti stradali di competenza di Roma Capitale;

Rotatoria B: ubicata all'intersezione a quattro bracci tra via Braccianese, via della Stazione di Cesano e Via di Santa Maria di Galeria, in tratti di competenza

concorrente di Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale. La rotatoria è concepita come dispositivo di moderazione della velocità e di razionalizzazione delle precedenza, nonché come porta di accesso all'ambito urbano di Osteria Nuova sul versante Nord-Ovest;

Atteso che,

al fine di dare attuazione all'intervento in oggetto, il soggetto attuatore ha indetto, con prot. 0903053 del 17 ottobre 2025, la Conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, comma 6, dell'art. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati e previsti ai fini dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica;

in seno alla Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni e/o condizioni, della polizia locale di Roma Capitale, della ASL Roma 1, di Infratel Italia S.p.a., del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, della Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale - Area pianificazione e gestione del rischio idraulico, del Consorzio di bonifica litorale Nord, del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici di Roma Capitale, del Municipio Roma XV, della Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Pianificazione strategica e Governo del territorio - Servizio 1 «Pianificazione territoriale, urbanistica e attuazione del PTPG», della società Openfiber S.p.a., della società Terna S.p.a., di Areti S.p.a., del Dipartimento di protezione civile di Roma Capitale, della Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma e per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale, della Regione Lazio - Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, Area pareri geologici e sismici, suolo e invasi - Servizio geologico e sismico regionale, fascicolo 10767/A89, che ha espresso parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Risulta, altresì, acquisito il seguente parere:

Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio 2 «Viabilità Zona Nord», con nota prot. CMRC-0232097 del 14 novembre 2025, ha espresso parere tecnico favorevole a condizione che «[Omissis] il tratto di circa 150 metri della SP 493 Braccianese, compreso tra via della Stazione di Cesano e il km. 9+320 (civico 755) e la stessa rotatoria denominata «Rotatoria B» vengano classificati «in ambito urbano» e consegnati al Comune di Roma Capitale, che dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, delle relative pertinenze, dei marciapiedi e delle opere impiantistiche di illuminazione»;

relativamente all'inquadramento urbanistico dell'opera, il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale, con nota prot. QF/131230 del 4 novembre 2025, ha attestato che:

«[Omissis] Nel Piano regolatore generale vigente, approvato con Del. C.C. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva Del. C.S. 48 del 7 giugno 2016 di presa d'atto del



disegno definitivo, le aree d'intervento come individuate nella documentazione pervenuta, ricadono nelle seguenti componenti e classificazioni:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole», foglio 3, scala 1:10.000, l'area afferente alla rotatoria A ricade:

parte in Strade (via Braccianese - via Anguillarese) del Sistema dei servizi e delle infrastrutture e degli impianti, di cui parte (foglio 28 - part. 213p - via Anguillarese) all'interno degli «Ambiti a pianificazione particolare definita» della Città della trasformazione (Zone O - 02 Osteria Nuova), in particolare, con destinazione: Parcheggi pubblici (elaborato di Zonizzazione su base catastale del PP «Zone O - 02 Osteria Nuova»); disciplinate ai sensi degli articoli 89, 90 e 62 delle NTA vigenti;

parte in Tessuti nei programmi integrati prevalentemente residenziali (foglio 26 - part. 24p) del Sistema insediativo - Città da ristrutturare (PRINT res. mun. XX n. 5 Osteria Nuova), disciplinata dagli articoli 51, 52 e 53 delle NTA vigenti;

parte in aree agricole (foglio 32 - part. 1p) del Sistema ambientale - Agro Romano, disciplinata dagli articoli 68 e 74 delle NTA vigenti;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica», foglio 3, scala 1:10.000, la porzione di area distinta al foglio 32 - part. 1p è classificata nella componente primaria A, disciplinata ai sensi dell'art. 72 delle NTA vigenti;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità», come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, foglio 3, l'area non è censita;

nell'elaborato gestionale «G3. Sistema delle infrastrutture per la mobilità», foglio 1, scala 1:20.000, la via Braccianese è classificata come «Rete viaria - Secondaria extraurbana esistente» disciplinata dall'art. 91 delle NTA vigenti;

nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici», foglio 3, scala 1:10.000, l'area non è classificata;

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e Regole», foglio 3, scala 1:10.000, l'area afferente alla rotatoria B ricade:

parte in Strade (via Braccianese - via della Stazione di Cesano - via di Santa Maria Galeria) del Sistema dei servizi e delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata ai sensi degli articoli 89 e 90 delle NTA vigenti;

parte in Infrastrutture tecnologiche (foglio 29 - part. 15p) del Sistema dei servizi e delle infrastrutture e degli impianti, disciplinata ai sensi dell'art. 102 delle NTA vigenti;

parte in aree agricole (foglio 28 - part. 316p; foglio 32 - part. 204p, 235p) del Sistema ambientale - Agro Romano, disciplinata dagli articoli 68 e 74 delle NTA vigenti;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica», foglio 3, scala 1:10.000, le porzioni di area distinta al foglio 32 - part. 204p, 235p sono classificate nella componente primaria A, disciplinata ai sensi dell'art. 72 delle NTA vigenti;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità», come aggiornato con deliberazione di A.C. n. 60 del 27 giugno 2024, foglio 3, l'area non è censita;

nell'elaborato gestionale «G3. Sistema delle Infrastrutture per la mobilità», foglio 1, scala 1:20.000, la via Braccianese è classificata come «Rete viaria - Secondaria extraurbana esistente» disciplinata dall'art. 91 delle NTA vigenti;

nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici», foglio 3, scala 1:10.000, l'area non è classificata.

Sulla base della normativa sopra richiamata si evidenzia in particolare, per le parti di intervento ricadenti nella componente di PRG vigente «Strade», come rilevato in istruttoria, quanto disciplinato ai sensi dell'art. 89, comma 11 delle NTA del PRG vigente per le variazioni del tracciato dell'infrastruttura viaria esistente: «Una modifica al Piano Regolatore che comporti variazione del tracciato del predetto asse all'interno della fascia di pertinenza di cui al successivo art. 92, comunque motivata in sede di progettazione da esigenze costruttive, funzionali, di sicurezza o di impatto ambientale, comporta automaticamente una corrispondente traslazione del limite di zona senza che ciò costituisca variante al PRG, a condizione che non venga compromessa la funzionalità e la coerenza fra le destinazioni d'uso interessate, fermi restando i diritti di edificazione originari». In merito, invece, agli interventi che ricadono nelle altre componenti di PRG vigente come rilevate in istruttoria, ferme restando le verifiche degli uffici competenti sugli strumenti esecutivi in corso di attuazione, nonché sugli aspetti patrimoniali delle aree oggetto di intervento, è possibile disporre l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera secondo la procedura di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.»

con propria determinazione, trasmessa a tutti i soggetti interessati con nota prot. U.1120574 del 23 dicembre 2025, ANAS S.p.a. ha determinato di chiudere con esito favorevole l'iter amministrativo della Conferenza dei servizi indetta, ex art. 14, commi 2 e 2-bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona, per l'approvazione del PFTE relativo alle opere dell'intervento di che trattasi, significando che le condizioni e prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte saranno recepite negli approfondimenti del progetto esecutivo;

in relazione alla richiesta di ANAS S.p.a. di attivazione dell'iter di riclassificazione in ambito urbano del tratto viario di 150 m della S.P. 493 Braccianese, formulata con nota prot. U.1114949 del 22 dicembre 2025, e in relazione a quanto espresso dal competente Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale con nota prot. QG/5261 del 4 febbraio 2026, si ritiene di demandare agli specifici accordi tra i due enti (Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale) la riclassificazione, in termini di competenza manutentiva, del tratto stradale attualmente di competenza di Città metropolitana, non influenzando detto procedimento sulla progettazione e realizzazione dell'intervento in argomento;

in relazione agli aspetti paesaggistici, ad integrazione del parere unico favorevole con prescrizioni già emesso in materia di tutela archeologica con nota prot. n. 8894-P del 25 novembre 2025, è stato, altresì, richiesto da Anas S.p.a. alla SSABAP di Roma un approfondimento del parere sotto il profilo della tutela paesaggistica,



corredato della nota prot. n. 18790 del 19 novembre 2025 trasmessa dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, Istituto territorialmente competente per una parte dell'intervento in oggetto;

a corollario del predetto parere unitario già rilasciato, con nota prot. 9234-P del 16 febbraio 2026, la SSABAP Roma ha riscontrato al soggetto attuatore, richiedendo la predisposizione di un idoneo piano di mitigazione e compensazione, ad integrazione degli elaborati progettuali già trasmessi, che tenga conto dei rilievi e delle osservazioni formulate;

tale piano di mitigazione e compensazione è stato presentato da Anas S.p.a. alla SSABAP Roma con nota prot. 221713 del 12 marzo 2026, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM1640;

con prot. 235646 del 17 marzo 2026, è stato acquisito da Anas S.p.a. il relativo parere favorevole alle opere di mitigazione proposte, rilasciato in pari data dalla SSABAP di Roma con prot. 16473-P,

il PFTE si compone degli elaborati, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 Elenco Elaborati															
CODICE:										INTERVENTO N. 5a "D.P.C.M. 11 giugno 2024" S.P.493 "VIA BRACCIANESE" - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIE					
Cod. Elaborato - Nome file										Cod. Completa	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	Scala	Formato
macro opera	progressivo	ambito opera	progressivo	disciplina	tipo elaborato	progressivo	Revisione								
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA															
ELABORATI GENERALI															
T	0	0	EG	0	0	GEN	EE	0	1	D	T00EG00GENEE01D	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	1	B	T00EG00GENRE01B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	2	C	T00EG00GENRE02C	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	3	B	T00EG00GENRE03B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	4	B	T00EG00GENRE04B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	5	B	T00EG00GENRE05B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	6	A	T00EG00GENRE06A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	7	B	T00EG00GENRE07B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	CO	0	1	B	T00EG00GENCO01B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	1:500	A0
T	0	0	EG	0	0	GEN	CT	0	1	B	T00EG00GENCT01B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	varie	A0+
T	0	0	EG	0	0	GEN	CT	0	2	B	T00EG00GENCT02B	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	varie	A1
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	8	A	T00EG00GENRE08A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	0	9	A	T00EG00GENRE09A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	1	0	A	T00EG00GENRE10A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	RE	1	1	A	T00EG00GENRE11A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	-	A4
T	0	0	EG	0	0	GEN	CO	0	2	A	T00EG00GENCO02A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	1:200	A0
T	0	0	EG	0	0	GEN	CO	0	3	A	T00EG00GENCO03A	ROTATORIA - A e B	Elaborati generali	1:200	A0
PROGETTO STRADALE															
T	0	0	PS	0	0	TRA	RE	0	1	B	T00PS00TRARE01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	-	A4
T	0	0	PS	0	0	TRA	PP	0	1	B	T00PS00TRAPP01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	PP	0	2	B	T00PS00TRAPP02B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	PT	0	1	B	T00PS00TRAPT01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	FP	0	1	B	T00PS00TRAFF01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500/1:50	A1
T	0	0	PS	0	0	TRA	FP	0	2	B	T00PS00TRAFF02B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500/1:50	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	FP	0	3	B	T00PS00TRAFF03B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500/1:50	A1
T	0	0	PS	0	0	TRA	FP	0	4	B	T00PS00TRAFF04B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:500/1:50	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	ST	0	1	B	T00PS00TRAST01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:50	A1
T	0	0	PS	0	0	TRA	ST	0	2	B	T00PS00TRAST02B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:50	A1
T	0	0	PS	0	0	TRA	SZ	0	1	B	T00PS00TRASZ01B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:200	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	SZ	0	2	B	T00PS00TRASZ02B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:200	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	SZ	0	3	B	T00PS00TRASZ03B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:200	A0
T	0	0	PS	0	0	TRA	SZ	0	4	B	T00PS00TRASZ04B	ROTATORIA - A e B	Progetto stradale	1:200	A0
ESPROPRI															
T	0	0	ES	0	0	GEN	RE	0	1	B	T00ES00GENRE01B	ROTATORIA - A e B	Espropri	-	A4
T	0	0	ES	0	0	GEN	PL	0	1	C	T00ES00GENPL01C	ROTATORIA - A e B	Espropri	1:1000	A1
T	0	0	ES	0	0	GEN	PL	0	2	B	T00ES00GENPL02B	ROTATORIA - A e B	Espropri	1:500	A1
T	0	0	ES	0	0	GEN	PL	0	4	B	T00ES00GENPL04B	ROTATORIA - A e B	Espropri	1:500	A1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO															
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	1	C	T00SI00SIC0001C	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	2	B	T00SI00SIC0002B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	3	B	T00SI00SIC0003B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	4	B	T00SI00SIC0004B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A1
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	5	B	T00SI00SIC0005B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	6	C	T00SI00SIC0006C	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	7	C	T00SI00SIC0007C	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A4
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	8	B	T00SI00SIC0008B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	1:500	A0
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	0	9	B	T00SI00SIC0009B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A0+
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	1	0	B	T00SI00SIC0010B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A0+
T	0	0	SI	0	0	SIC	00	1	1	B	T00SI00SIC0011B	ROTATORIA - A e B	Sicurezza	-	A0+
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA															
T	0	0	CM	0	0	CMS	00	0	1	C	T00CM00CMS0001C	ROTATORIA - A e B	Economica	-	A4
T	0	0	CM	0	0	CMS	00	0	2	C	T00CM00CMS0002C	ROTATORIA - A e B	Economica	-	A4
T	0	0	CM	0	0	CMS	00	0	4	B	T00CM00CMS0004B	ROTATORIA - A e B	Economica	-	A4



per la realizzazione dell'opera *de qua*, si rende necessario procedere con l'esproprio di alcuni terreni, la cui destinazione catastale è a seminativo ed ente urbano come meglio individuati nell'elaborato «T00ES00GENPL02B Piano particellare» rinvenibile nella Sezione 03 _ESPROPRI; dall'ispezione della banca dati informatizzata, per le suddette particelle si rilevano i seguenti dati censuari:

foglio 26, particella n. 24, sub 1 - sup. oggetto di esproprio mq 230;

foglio 32, particella n. 1, - sup. oggetto di esproprio mq 650;

foglio 32, particella n. 235 - sup. oggetto di esproprio mq. 260;

foglio 32, particella n. 204 - sup. oggetto di esproprio mq. 585

per quanto riguarda la prima delle suddette particelle, che risulta iscritta al patrimonio indisponibile della Regione Lazio, con nota prot. QN239737 del 17 novembre 2025 del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici di Roma Capitale, si è provveduto ad informare la Regione Lazio, preliminarmente all'avvio delle procedure di esproprio, della necessità di acquisire le aree in questione al fine di realizzare l'intervento in argomento;

le aree interessate dall'intervento in oggetto non risultano ricomprese nell'elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale, come da attestazione del Dipartimento programmazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - U.O. Piano regolatore prot. QF/7153 del 9 marzo 2026, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/1483;

la perizia tecnica estimativa per la determinazione del valore di mercato esigibile per i cespiti non di proprietà di Roma Capitale, come sopra identificati, di cui all'elaborato «T00ES00GENRE01B Relazione espropri», consultabile nella Sezione 03 _ESPROPRI, quantifica il valore in complessivi euro 83.100,00 euro, già previsti nel Quadro Economico dell'intervento di che trattasi;

Atteso, altresì, che:

la realizzazione dell'opera è vincolata al preventivo conseguimento della variante urbanistica puntuale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del PFTE costituisce adozione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7 giugno 2016;

ai fini della Variante urbanistica sono stati redatti i seguenti elaborati grafici:

T00EG00GENCO01B_Planimetria su ortofoto;

T00EG00GENCT01B_Strumenti urbanistici;

T00EG00GENCT02B_Stralcio PRG;

T00EG00GENRE01B_Relazione generale;

T00EG00GENRE06A_Relazione geologica;

T00EG00GENRE07B_Relazione tecnica urbanistica,

la variante determina l'introduzione nel P.R.G. vigente della destinazione «Infrastrutture per la mobilità» in corrispondenza di n. 5 aree, il tutto come meglio rappresentato nell'elaborato T00EG00GENRE07B Relazione tecnica urbanistica, e in particolare:

n. 3 aree con attuale destinazione «Sistema ambientale - Agro Romano - aree agricole art. 74 delle NTA»;

n. 1 area con attuale destinazione «Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente residenziali articoli 51, 52 e 53 delle NTA»;

n. 1 area con attuale destinazione «Sistema dei servizi e delle infrastrutture e degli impianti - Infrastrutture tecnologiche art. 102 delle NTA»;

il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale, competente *ratione materiae*, ha inoltrato ai proprietari effettivi delle aree da espropriare, come rilevati nel piano particellare di esproprio, le comunicazioni di avvio del procedimento prott. n. QF/136024, n. QF/136025, n. QF/136026, n. QF/136027, n. QF/136028, n. QF/136029 e n. QF/136031 dell'11 dicembre 2025, volto alla dichiarazione di pubblica utilità, all'adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante approvazione del PFTE relativo agli «Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie - S.P. 493 «Via Braccianese» ricompresi nell'ambito dell'opera giubilare ID 5.a denominata «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile», ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

con le sopra richiamate comunicazioni il citato Dipartimento P.U. ha, altresì, informato i soggetti interessati che gli elaborati del PFTE sono stati depositati presso la U.O. Espropri del Dipartimento medesimo per la consultazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica;

con nota prot. U.216804 dell'11 marzo 2026, acquisita in pari data dalla struttura commissariale e registrata al protocollo con il n. RM/1588, il soggetto attuatore ha trasmesso gli allegati del PFTE e la documentazione afferente alla variante urbanistica, confermando, contestualmente, la necessità di procedere con l'adozione del provvedimento commissariale;

Dato atto che:

con legge regionale n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

in particolare, l'art. 9, comma 64, lettera d) della medesima legge regionale ha previsto che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-bis della legge regionale n. 38/1999»;



il comma 62 dell'art. 9 della legge regionale Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «...Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea Capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea Capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

Rilevato che,

con riferimento alla procedura di Valutazione ambientale strategica, trattandosi di opera puntuale la cui approvazione comporta variante urbanistica di cui agli articoli 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, vale quanto statuito ai sensi del comma 12, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale», in coerenza con gli indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell'ambiente nel 2023 per l'applicazione dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 152/2006, che dispone che «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere»;

per quanto riguarda la proposta di riclassificazione del tratto di 150 m della SP 493 di via Braccianese compreso tra Via della Stazione di Cesano e il civico n. 755 della SP 493 e la rotatoria B, di cui al parere sopra richiamato espresso da Roma Città metropolitana - Servizio 2 «Viabilità Zona Nord», con nota prot. CMRC-0232097 del 14 novembre 2025, non trova applicazione l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2006 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riservato alle sole intersezioni di nuova costruzione; nei casi di mero adeguamento di intersezioni preesistenti, come nel caso in specie, tali norme non sono da considerarsi vincolanti, come statuito dal comma 3, del medesimo art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2006 e come attestato dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti con la sopra richiamata nota Prot. QG/5261/2026;

come precedentemente segnalato, all'eventuale riclassificazione del tratto stradale in questione potrà provvedersi con apposito accordo fra gli enti interessati;

Rilevato, altresì, che nei trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti

degli articoli 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle sopra richiamate comunicazioni, che risulta compiutamente perfezionata alla data del 5 febbraio 2026, ovvero dal 6 febbraio al 7 marzo 2026, come attestato dal Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale con Prot. QF/7706 del 11 marzo ca., registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/1577, sono pervenute, entro i termini previsti, delle comunicazioni/osservazioni da parte dei sottoindicati soggetti, trasmesse ad Anas S.p.a. per le opportune verifiche e valutazioni:

prot. QF/24 del 2 gennaio 2026 - Comitato del NO rotatoria Santa Maria Galeria - Ambiente, sicurezza e paesaggio;

prot. QF/4726 e prot. QF/4727 del 17 febbraio 2026 - sig. Teobaldo D'Agostini;

il soggetto attuatore ha provveduto a formulare puntuale riscontro, fornendo le seguenti controdeduzioni, trasmesse con prot. U.216793 dell'11 marzo 2026, pervenute alla struttura commissariale in medesima data e registrate al protocollo con il n. RM/1583:

il sig. D'Agostini Teobaldo, intestatario catastale della particella n. 204 del foglio 32, destinatario della nota prot. QF/136029 dell'11 dicembre 2025, ha formulato delle osservazioni, articolate nei sottoindicati cinque punti, ritenuti tutti non accoglibili per le seguenti motivazioni:

1) riferimenti procedurali e quadro di accelerazione (Giubileo 2025).

Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore dell'opera in oggetto, ha avviato la Conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 31, comma 6 del decreto-legge n. 13/2023, con nota CDG-0903053.U del 17 ottobre 2025, conclusasi positivamente con determinazione motivata, trasmessa ai soggetti coinvolti con prot. CDG-1120574.U del 23 dicembre 2025;

2) difetto di istruttoria e motivazione: assenza di valutazione comparativa (rotatoria vs alternative).

Di norma, lo studio delle alternative progettuali rientra all'interno del documento denominato DOCFAP, acronimo del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e finalizzato ad individuare gli obiettivi da perseguire ed i fabbisogni da soddisfare, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, dell'allegato I.7. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, il DOCFAP è obbligatorio per lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Nel caso in specie, avendo l'intervento un importo del contratto inferiore al valore stabilito dall'art. 14 del codice dei contratti, si è ritenuto non necessario produrre tale documento anche sulla scorta delle seguenti considerazioni:

la rotatoria rappresenta una soluzione tecnica ragionevole e consolidata per intersezioni a raso con criticità di sicurezza e fluidità. La geometria della rotatoria elimina le manovre di attraversamento diretto e di svolta a sinistra, riduce drasticamente i punti di conflitto e trasforma eventuali impatti in collisioni a bassa velocità;



gli impianti semaforici, pur imponendo l'arresto, non escludono comportamenti scorretti (passaggi con il rosso, ripartenze anticipate) e mantengono un numero più elevato di punti di conflitto, con una potenziale maggiore severità degli eventi incidentali. La rotatoria, invece, agisce strutturalmente sulla sicurezza, indipendentemente dal comportamento degli utenti;

le soluzioni alternative richiamate nelle osservazioni (semaforo intelligente, «onda verde», autovelox, bande sonore) agiscono prevalentemente sul controllo del comportamento dell'utenza, senza modificare la geometria del nodo né eliminare punti di conflitti strutturali. Pertanto, non garantiscono il medesimo livello di sicurezza;

3) sproporzione dell'ablazione e danno al fondo residuo.

Per quel che concerne l'estensione della superficie espropriata, l'area incisa risulta proporzionata alle esigenze progettuali: la geometria della rotatoria è, infatti, obbligata per ragioni di sicurezza e rispetta i minimi necessari secondo le norme sulle intersezioni stradali. Rispetto, invece, alle occupazioni temporanee, l'impatto delle fasi di cantiere sui flussi di traffico e sugli accessi è stata ridotta ai minimi termini; in fase di esecutivo le aree saranno ulteriormente oggetto di possibili ottimizzazioni, compatibilmente con le lavorazioni in corso, garantendo l'accesso continuativo alla proprietà privata confinante con l'intersezione oggetto dell'intervento.

Per quel che concerne, invece, il fondo residuo, l'area espropriata è marginale rispetto all'intero fondo che risulta, quindi, utilizzabile senza alcuna difficoltà o cambiamento rispetto alla destinazione d'uso *ante operam*; inoltre, l'accesso esistente viene garantito, e, pertanto, non si verifica perdita alcuna di funzionalità. Infine, si evidenzia che in fase di PFTE è stata redatta una perizia delle indennità di espropriazione, che sono state valutate sulla base di quanto regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

4) profili paesaggistici e vincolistici (decreto legislativo n. 42/2004 - PTPR Lazio).

Nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria indetta da Anas S.p.a., tutte le amministrazioni e gli enti che, a diverso titolo, sono stati invitati a partecipare, si sono espressi positivamente in merito alla realizzazione dell'opera.

L'intervento non comporta nuove volumetrie edilizie né trasformazioni sostanziali del suolo, ma si limita a riorganizzare la viabilità esistente attraverso la realizzazione di rotatorie a raso, finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della fluidità del traffico locale.

Dal punto di vista paesaggistico, l'intervento non altera in modo significativo i caratteri percettivi e visivi del paesaggio, che conserva la propria identità agricola e aperta, né compromette gli elementi morfologici e naturali che definiscono l'assetto del territorio. Le opere previste si integrano con il tessuto infrastrutturale esistente e mantengono coerenza formale e cromatica con le presistenze viarie, utilizzando materiali e finiture tipiche dell'ambito stradale urbano-periurbano.

Inoltre, nell'ambito della già citata Conferenza di servizi, la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma ha espresso, con nota prot. n. 0008894-P del 25 novembre 2025, acquisita al prot. Anas n. 1030801 del 25 novembre 2025, parere favorevole alla realizzazione dell'opera. A seguito di ulteriore approfondimento progettuale in tema paesaggistico, è stato, altresì, acquisito il relativo parere favorevole, rilasciato dalla SSABAP di Roma con prot. 16473-P del 17 marzo 2026 e acquisto in medesima data da Anas S.p.a. con prot. 235646;

5) diffida e richiesta di sospensione/riesame in autotutela.

La soluzione della rotatoria risulta adeguatamente istruita e funzionale all'interesse pubblico prevalente della sicurezza stradale.

La rotatoria costituisce una soluzione tipologica ordinaria e consolidata per intersezioni con criticità di sicurezza e fluidità. Le alternative prospettate (impianto semaforico, misure di moderazione puntuale, dispositivi sanzionatori) operano sul comportamento dell'utenza senza eliminare i punti di conflitto strutturali del nodo. La rotatoria, invece, permette di ridurre in modo permanente la velocità di approccio, elimina le interferenze ortogonali, diminuisce la gravità potenziale degli impatti e garantisce continuità di esercizio senza cicli semaforici.

Ne deriva una differenza qualitativa rispetto alle altre soluzioni, tale da giustificare la scelta progettuale senza necessità di ulteriore riesame. Inoltre, l'occupazione di suolo è limitata allo stretto necessario per assicurare *standard* geometrici e di sicurezza conformi alla normativa tecnica vigente. Le aree interessate dal progetto sono porzioni che riguardano principalmente la viabilità attuale e le opere accessorie già realizzate, cioè parti di territorio già trasformato e urbanizzato. Solo parzialmente l'intervento andrà ad incidere su parti di territorio non asfaltate e non trasformate dall'intervento dell'uomo;

relativamente alle osservazioni di cui al prot. QF/24/2026, si dà atto che il Comitato del No rotatoria Santa Maria Galeria - Ambiente, sicurezza e paesaggio non risulta essere intestatario catastale di cespiti interessati dal procedimento espropriativo e, pertanto, non risulta legittimato alla presentazione di osservazioni avverso al relativo procedimento, avviato con prot. QF/136029 dell'11 dicembre 2025, a cui fa espresso richiamo e rinvio;

Considerato che,

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie, stabiliti dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti - da assumersi mediante deliberazione dell'Assemblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - non consente l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento, che prevede il completamento delle procedure espropriative e dei lavori nel secondo trimestre 2026;

la tempistica dettata dalle norme sopra richiamate per l'approvazione delle varianti urbanistiche non permette il rispetto dei termini di realizzazione dell'opera giubilare; si rende pertanto necessario ricorrere a ogni consentita forma di accelerazione procedurale, finalizza-



ta alla riduzione dei tempi di adozione e approvazione dei provvedimenti amministrativi indispensabili per l'avvio tempestivo dei lavori;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento in oggetto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del PFTE, anche ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità, l'adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, per introduzione della destinazione «Infrastrutture per la mobilità» in corrispondenza di n. 5 aree, come meglio rappresentato nell'elaborato «T00EG-00GENRE07B Relazione tecnica urbanistica», in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b) del Testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di prendere atto dell'approvazione, ai fini espropriativi, del PFTE, di cui alla Conferenza dei servizi decisoria, conclusa con esito positivo con provvedimento adottato da ANAS S.p.a. in data 23 dicembre 2025 per la realizzazione dei lavori relativi agli «interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie - S.P. 493 «Via Braccianese» - ricompresi nell'ambito dell'intervento ID 5.a avente ad oggetto «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile» e incluso nel Programma dettagliato - composto dagli elaborati indicati nelle premesse del presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, in adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina

n. 48 del 7 giugno 2016, degli elaborati prescrittivi rappresentati nell'elaborato «T00EG00GENRE07B Relazione tecnica urbanistica»;

2) in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti, di approvare il PFTE di cui al punto 1), corredato degli elaborati di variante urbanistica indicati in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmessi dal soggetto attuatore con nota prot. U.0216804 dell'11 marzo 2026, acquista in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/1588;

3) di dare atto che l'approvazione del PFTE comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei relativi lavori, nonché l'adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i cespiti individuati nel Piano particellare di esproprio, nel quale sono identificate le aree assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio ed indicati i nominativi dei relativi proprietari, secondo i registri catastali, ai quali è stato inoltrato l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui ai numeri di protocollo n. QF/136024, n. QF/136025, n. QF/136026, n. QF/136027, n. QF/136028, n. QF/136029 e n. QF/136031 dell'11 dicembre 2025;

4) in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1), di adottare la variante urbanistica, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, degli elaborati prescrittivi individuati nell'elaborato «T00EG-00GENRE07B Relazione tecnica urbanistica»;

5) di dare atto che detta variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale è corredata dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

T00EG00GENCO01B_Planimetria su ortofoto;
T00EG00GENCT01B_Strumenti urbanistici;
T00EG00GENCT02B_Stralcio PRG;
T00EG00GENRE01B_Relazione generale;
T00EG00GENRE06A_Relazione geologica;
T00EG00GENRE07B_Relazione tecnica urbanistica,



6) di dare atto che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica, ai sensi degli articoli 9, 10, 12 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) in deroga al comma 62, dell'art. 9, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025> - ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, decorsi i quali si procederà con la successiva approvazione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale;

8) all'ufficio competente *ratione materiae* del Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale di dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'emissione del conseguente decreto di esproprio;

9) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

10) la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 20 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 19/2026 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A01537

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 marzo 2026.

Proroga del termine per l'inserimento nella piattaforma informatica (PDP) di cui all'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 2085 del 14 luglio 2025.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante «Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 27 maggio 2025;

Visto altresì il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, recante «Regolamentazione delle caratteristiche e degli aspetti di natura procedurale relativi al distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-



pubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2025 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede: «Ciascuna organizzazione, per il tramite del referente o del suo sostituto accreditati ai sensi dell'art. 2, provvede alla trasmissione dei dati di cui al comma 2 del presente articolo mediante l'inserimento, nella piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP), di un apposito elenco dei soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del singolo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 2 del decreto istitutivo. Tale provvedimento può individuare un differente termine temporale per la trasmissione di cui al primo periodo»;

Visto, infine, il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 settembre 2025, rep. n. 2574, recante «Riconoscimento delle attività di protezione civile per la concessione del distintivo di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo per l'organizzazione e la gestione delle esequie di Papa Francesco e delle attività concernenti l'inizio del ministero di Papa Leone XIV», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025, che individua, quindi, l'evento della «Organizzazione e gestione delle esequie di Papa Francesco e dell'intronizzazione di Papa Leone XIV» quale evento per il quale è concesso il distintivo di partecipazione ad eventi di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo di cui all'art. 1 del richiamato decreto istitutivo del 9 maggio 2025;

Considerato che alcune organizzazioni di cui all'art. 1 del richiamato decreto del 14 luglio 2025, hanno ravvisato difficoltà alla trasmissione nella piattaforma informatica dei dati richiesti secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo decreto;

Ritenuto, quindi, di dover prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, del prefato decreto del 14 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine

1. Con riferimento alla concessione del distintivo di partecipazione a carattere commemorativo per le attività di protezione civile inerenti all'organizzazione e alla gestione delle esequie di Papa Francesco e dell'intronizzazione di Papa Leone XIV, il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, è prorogato di mesi tre.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo: www.protezionecivile.gov.it

Roma, 18 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A01553

DECRETO 19 marzo 2026.

Concessione del distintivo di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo per l'organizzazione e la gestione delle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «codice»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto l'art. 2, comma 10, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante «Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività



di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2025;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, recante «Regolamentazione delle caratteristiche e degli aspetti di natura procedurale relativi al distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2025;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il Sindaco di Roma *pro tempore* è stato nominato Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella Città di Roma;

Vista la disposizione n. 7 del 5 maggio 2023, prot. RM/2023/904 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di costituzione della «Segreteria tecnica del Giubileo 2025»;

Vista la disposizione n. 31 del 5 dicembre 2023, prot. RM/2023/3822 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con la quale sono stati individuati i coordinatori dei gruppi di lavoro tematici a supporto delle attività della «Segreteria tecnica del Giubileo 2025»;

Vista la nota del 18 marzo 2024, prot. RM/2024/1449 del coordinatore della Segreteria tecnica del Giubileo 2025, con la quale è stata definita da ultimo la composizione del «Gruppo 6 volontariato e logistica»;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle attività di protezione civile

1. Ai fini della concessione del distintivo di partecipazione a carattere commemorativo per le attività di protezione civile previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, è identificata, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, l'attività di protezione civile: «Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025».

Art. 2.

Modalità di segnalazione

1. Le strutture di protezione civile di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225 e le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto potranno segnalare i soggetti che abbiano operato effettivamente durante l'attività di protezione civile individuata dall'art. 1 del presente decreto, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085.

Art. 3.

Volontariato ecclesiale

1. Limitatamente all'evento di cui all'art. 1 del presente decreto, ad integrazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, il distintivo di partecipazione è concesso a titolo individuale anche ai volontari che hanno svolto attività di assistenza alla popolazione componenti del «Gruppo 6 volontariato e logistica», afferenti al «Dicastero per l'evangelizzazione» della Santa Sede, costituito a supporto delle attività della segreteria tecnica di cui alla disposizione n. 7 del 5 maggio 2023 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

2. Conseguentemente, ad integrazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, possono provvedere alla trasmissione dei dati indicati nell'art. 3 del medesimo decreto anche le strutture di cui al precedente comma.

Art. 4.

Piattaforma informatica

1. La piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP) di cui all'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2025, rep. n. 2085, è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 19 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A01554

ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza. (Ordinanza n. 1186).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC);



Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi di particolare gravità;

Considerate le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, da parte di paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;

Considerato che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2024, n. 1085, recante: «Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza».

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 con la quale lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza è stato prorogato di dodici mesi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell'ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Ruolo di coordinamento del Dipartimento della protezione civile

1. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della

protezione civile nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché di eventuali soggetti attuatori all'uopo nominati, a valere sulle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza, coordina gli interventi di protezione civile a supporto della popolazione interessata, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile opera, ove necessario, anche nelle aree e nei paesi terzi, anche limitrofi al territorio della striscia di Gaza.

3. Il Dipartimento opera anche in raccordo con le organizzazioni internazionali presenti nell'area, con le competenti autorità dei paesi interessati dalle attività di cui alla presente ordinanza e con i soggetti eventualmente da queste all'uopo individuati, nonché con l'*Emergency Response Coordination Centre* (ERCC) della Commissione europea.

4. Nell'ambito della propria attività di coordinamento il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, partecipa ai rilevanti tavoli, nuclei, gruppi, *board* di coordinamento nazionale e internazionale per la programmazione, monitoraggio e attuazione del complesso degli interventi.

Art. 2.

Iniziative di protezione civile

1. Nell'ambito dell'attività di coordinamento, il Dipartimento della protezione civile programma e attua, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente articolo:

programmi finalizzati a rafforzare l'assistenza, anche sanitaria, alla popolazione interessata tra cui:

invio di strutture e di medici, infermieri, tecnici, realizzazione di progetti innovativi di telemedicina, protesica, salute materna e infantile, progetti volti alla ripresa e ricostruzione degli ambiti della sicurezza alimentare, della salute fisica e mentale, dell'educazione e della protezione di donne e bambini;

progetti nell'ambito dell'istruzione di base ed universitaria tra cui programmi di collaborazione da definirsi in raccordo con le competenti autorità nazionali, incluso il trasferimento in Italia di studenti, ricercatori, docenti ed eventuali accompagnatori;

realizzazione di strutture temporanee da destinare all'uso scolastico, didattico universitario e/o sanitario nonché residenziale avvalendosi di soggetti pubblici o privati.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi con le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile, ovvero con soggetti pubblici o privati, nazionali o interna-



zionali ovvero con organizzazioni non governative che operano in campo internazionale, per la realizzazione di strutture temporanee direttamente sui territori esteri interessati oggetto della presente ordinanza, ove sarà necessario garantire le attività di assistenza e soccorso alle popolazioni.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 dell'ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024

1. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 1085 del 2024 dopo le parole: «non dirigenziale» vanno aggiunte le parole: «civile e militare».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di donazioni

1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 1085 del 2024 dopo le parole: «è autorizzata la donazione» vanno aggiunte le parole: «a beneficio della popolazione interessata in favore di».

2. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024 ed oggetto di donazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite delle risorse stanziati per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

26A01573

ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 e a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1184).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-

zionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini e sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale il predetto stanziamento è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025, con la quale il predetto stanziamento è stato integrato di euro 60.400.000,00 a valere sul citato Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 e n. 1106 del 20 ottobre 2024, relative agli eventi verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 con le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare l'emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile con cui sono state disciplinate le prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita e le attività economiche e produttive interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito, a partire dal 17 settembre 2024, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini nonché la correlata ordinanza del Presidente della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 20 novembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna e sono stati stanziati euro 15.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, con la quale il predetto stanziamento è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025, con la quale il predetto stanziamen-



to è stato integrato di euro 59.260.000,00 a valere sul citato Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 5 novembre 2024 e n. 1114 del 28 novembre 2024 relative agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, con le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare l'emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 29 settembre 2025;

Ravvisata la necessità di continuare ad integrare le disposizioni già adottate per l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le emergenze in rassegna assicurando il necessario raccordo nella gestione delle misure di immediato sostegno tra gli eventi di settembre 2024 e di ottobre 2024 che hanno colpito il territorio regionale;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Termini di cui all'art. 1, commi 2 e 3 e all'art. 2, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1135 del 2 aprile 2025

1. Per le ragioni di cui in premessa, il termine del 30 giugno 2025, previsto all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 1 dell'OCDPC n. 1135/2025, quale termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto del contributo di immediato sostegno, rispettivamente per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati, è fissato al 31 marzo 2026.

2. Conseguentemente, il termine del 30 settembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2, comma 2 dell'OCDPC n. 1135/2025, come termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo del contributo di immediato sostegno, rispettivamente per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati, è fissato al 30 aprile 2026.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A01574

ORDINANZA 23 marzo 2026.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (Ordinanza n. 1185).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025, è integrato di euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1131 del 27 febbraio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.»;

Vista la richiesta della Regione Veneto di voler disporre la sostituzione del Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 1131 del 27 febbraio 2025;

D'intesa con la Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

Sostituzione Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 1131/2025

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, il direttore dell'area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto è nominato Commissario delegato in sostituzione del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, già commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1131 del 27 febbraio 2025.

Art. 2.

Obblighi di rendicontazione

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A01575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso protrombinico attivato, «Feiba».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77 del 18 marzo 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FEIBA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GMBH con sede legale e domicilio in Industriestrasse, 67 - A-1221 Vienna, Austria

Confezioni:

«100 UF/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 500 UF + 1 flaconcino solvente da 5 ml + 1 dispositivo *baxject II hi-flow* con siringa e ago - A.I.C. n. 024744082 (in base 10) ORM44L (in base 32);

«100 UF/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 1000 UF + 1 flaconcino solvente da 10 ml + 1 dispositivo *baxject II hi-flow* con siringa e ago - A.I.C. n. 024744094 (in base 10) ORM44Y (in base 32);

«100 UF/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere da 2500 UF + 1 flaconcino solvente da 25 ml + 1 dispositivo *baxject II hi-flow* con siringa e ago - A.I.C. n. 024744106 (in base 10) ORM45B (in base 32).

Principio attivo: complesso protrombinico attivato.

Produttore del principio attivo:

Takeda Manufacturing Austria AG - Benatzkygasse 2-6, 1221 Vienna, Austria.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Takeda Manufacturing Austria AG - Industriestrasse 67 - 1221 Vienna, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01506

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etonogestrel, etinilestradiolo, «Archegan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 78 del 18 marzo 2026

Codice pratica: MR/2024/043.

Procedura europea n. PT/H/3134/001/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARCHEGAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana, 25, 00198 Roma (RM), Italia.

Confezioni:

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore sistema a rilascio vaginale» 1 sistema a rilascio vaginale in bustina in PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 052245014 (in base 10) 1KUDJQ (in base 32);

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore sistema a rilascio vaginale» 3 sistemi a rilascio vaginale in bustina in PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 052245026 (in base 10) 1KUDK2 (in base 32).

Principi attivi: etonogestrel, etinilestradiolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Kern Pharma, S.L. Venus, 72 - Pol. Ind. Colón II, 08228 Terrassa - Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

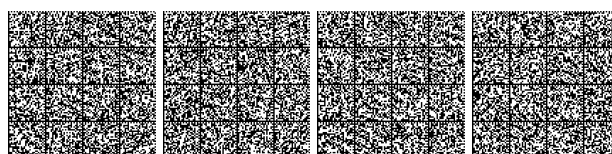
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01525

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».

Estratto determina IP n. 163 del 18 marzo 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società New Pharmashop S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
NORLEVO	«1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL	047813023	31/12/2020	01/01/2026

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01534

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 85 del 20 marzo 2026

Codice pratica: DC/2025/130.

Procedura europea n. NL/H/6299/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENZALUTAMIDE ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 20121, Milano, Italia.

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL – A.I.C. n. 052109016 (in base 10) 1KQ7QS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL – A.I.C. n. 052109028 (in base 10) 1KQ7R4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL confezione calendario – A.I.C. n. 052109030 (in base 10) 1KQ7R6 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario – A.I.C. n. 052109042 (in base 10) 1KQ7RL (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL – A.I.C. n. 052109055 (in base 10) 1KQ7RZ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL – A.I.C. n. 052109067 (in base 10) 1KQ7SC (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL confezione calendario – A.I.C. n. 052109079 (in base 10) 1KQ7SR (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario – A.I.C. n. 052109081 (in base 10) 1KQ7ST (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052109093 (in base 10) 1KQ7T5 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052109105 (in base 10) 1KQ7TK (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria confezione calendario – A.I.C. n. 052109117 (in base 10) 1KQ7TX (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria confezione calendario – A.I.C. n. 052109129 (in base 10) 1KQ7U9 (in base 32).

Principio attivo: enzalutamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Actavis International Ltd; 4, Sqaq tal-Gidi off Valletta Road, Luqa LQA 6000, Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo.

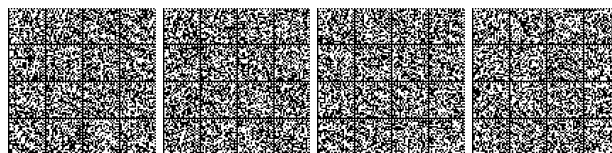
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01538

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enzalutamide, «Enzalutamide Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 84 del 20 marzo 2026

Codice pratica: MCA/2024/110.

Procedura europea n. NL/H/5766/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENZALUTAMIDE TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123, Milano (MI) - Italia.

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 052605019 (in base 10) 1L5D2V (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052605021 (in base 10) 1L5D2X (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 052605033 (in base 10) 1L5D39 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 052605045 (in base 10) 1L5D3P (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 052605058 (in base 10) 1L5D42 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052605060 (in base 10) 1L5D44 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 052605072 (in base 10) 1L5D4J (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 052605084 (in base 10) 1L5D4W (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052605096 (in base 10) 1L5D58 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052605108 (in base 10) 1L5D5N (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria confezione calendario - A.I.C. n. 052605110 (in base 10) 1L5D5Q (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL divisibile per dose unitaria confezione calendario - A.I.C. n. 052605122 (in base 10) 1L5D62 (in base 32).

Principio attivo: Enzalutamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Actavis International Ltd. - 4, Sqaq tal-Gidi off Valletta, Road, Luqa LQA 6000 - Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, 2600 - Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

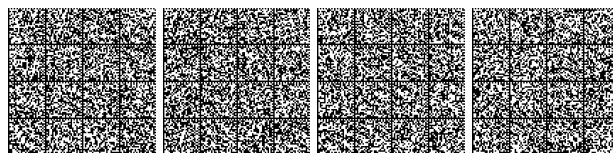
Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, urologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.



Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01539

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società «La Sanitaria Leucci S.r.l.».

Con il provvedimento n. aG - 8/2026 del 17 marzo 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Maglie (LE) via Don Beniamino Rainò, 51, rilasciata alla società La Sanitaria Leucci S.r.l..

26A01558

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

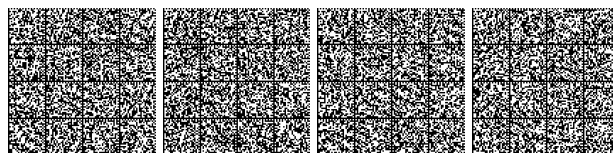
Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

Denominazione impresa	Sede legale (provincia di Padova)	Numero marchio	Totale dei punzoni smarriti o non restituiti
Zanellato Attilio	via Padova n. 12 - Selvazzano Dentro	217	0
Elegance S.n.c. di Varotto Maria Sonia & C.	via Martiri d'Ungheria n. 45 - Abano Terme	377	0
«Il Giglio» laboratorio orafa-artigiano di Vettore Maurizio	via del Giglio n. 28 - Padova	408	0
Basoli Marcello	Via O. Faliero n. 5 A - Padova	517	0
Aleph. Contemporary Jewellery di Simonetto Paolo	via Voltabarozzo n. 19 B - Padova	577	0
Italy Italia S.r.l.	via San Crispino n. 82 - Padova	579	0

26A01520



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

In data 13 marzo 2026, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Lorenza Mel, console onorario della Repubblica di San Marino a Venezia.

26A01521**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Feampa 2021/2027. Approvazione delle sub graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 17 e GSA 18 con il sistema di pesca strascico.**

Con i decreti direttoriali n. 111312 e n. 111316 del 6 marzo 2026 relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, sono state approvate le *sub graduatorie* relative alla GSA 17 e GSA 18 con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 24-40 e 12-18.

I suddetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai seguenti indirizzi:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24386>

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24396>

26A01540**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Elenco dei notai dispensandi per limiti di età -
secondo quadrimestre 2026**

Con decreti direttoriali del 19 marzo 2026 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1951:

Matarrese Pasquale nato a Alberobello il 4 maggio 1951 e residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 maggio 2026;

Lella Angelina nata a San Mango Piemonte il 10 maggio 1951 e residente nel Comune di Sora (distretto notarile di Cassino) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 maggio 2026;

Zivieri Maurizio nato a Modena il 15 maggio 1951 e residente nel Comune di Modena (distretto notarile di Modena) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 maggio 2026;

Dalla Valle Albano Flavio Maria nato a San Bonifacio il 17 maggio 1951 e residente nel Comune di Mestre (distretto notarile di Venezia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 maggio 2026;

Biserni Maria Daniela nata a Santa Fiora il 22 maggio 1951 e residente nel Comune di Lucca (distretto notarile di Lucca) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 maggio 2026;

Belogi Giuseppe nato a Civitanova Marche il 1° giugno 1951 e residente nel Comune di Macerata (distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° giugno 2026;

Fiorito Adriana nata a Catania il 12 giugno 1951 e residente nel Comune di Fiumefreddo (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone), è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 giugno 2026;

Spicci Maria Cristina nata a Roma il 16 giugno 1951 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 giugno 2026;

Bignami Cesare nato a Milano il 21 giugno 1951 e residente nel Comune di Codogno (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 giugno 2026;

Grimaldi Loredana nata a Napoli il 21 giugno 1951 e residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 giugno 2026;

Rasulo Giuseppe nato a Bari il 25 giugno 1951 e residente nel Comune di Spinea (distretto notarile di Venezia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 giugno 2026;

Natali Francesco nato a Bologna il 30 giugno 1951 e residente nel Comune di Crespellano (distretto notarile di Bologna) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 giugno 2026;

Chiaruttini Paolo nato a Venezia il 21 luglio 1951 e residente nel Comune di Venezia (distretto notarile di Venezia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 luglio 2026;

Caccetta Angelo nato a Paternò il 22 luglio 1951 e residente nel Comune di Pisa (distretto notarile di Pisa) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 luglio 2026;

Ortolan Annamaria nata a Latina il 27 luglio 1951 e residente nel Comune di Frosinone (distretto notarile di Frosinone) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 luglio 2026;

Ferrero Manfredi nato a Bologna il 2 agosto 1951 e residente nel Comune di Piacenza (distretto notarile di Piacenza) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 agosto 2026;

Siniscalchi Pierpaolo nato a Roma il 6 agosto 1951 e residente nel Comune di Velletri (distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 agosto 2026;

Nardone Francesco Giambattista nato a Campolattaro il 19 agosto 1951 e residente nel Comune di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 agosto 2026;

D'Amore Pellegrino nato ad Avellino il 25 agosto 1951 e residente nel Comune di Avellino (distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 agosto 2026;

D'Anna Maria Luisa nata a Sorrento il 26 agosto 1951 e residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 agosto 2026.

26A01557

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 20 marzo 2026, n. 716 - Specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento agevolativo «Sviluppo competenze», Azione 1.4.1 del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027».

Al fine di assicurare la corretta attuazione del regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese, di cui al decreto ministeriale 4 settembre 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2025, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 marzo 2026, n. 716, sono state fornite ulteriori precisazioni e indicazioni operative per la disciplina e l'applicazione delle relative disposizioni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 20 marzo 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A01541MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

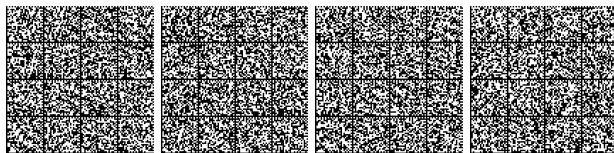
(WI-GU-2026-GU1-074) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

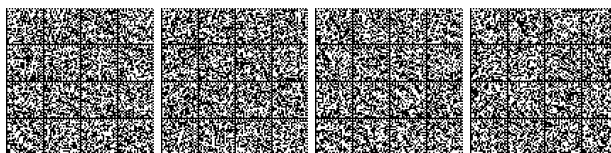
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

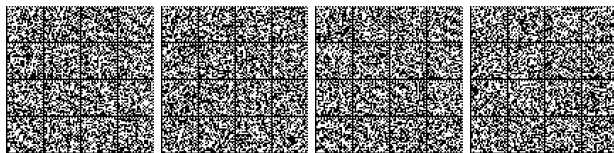
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

